

LEGGE 19 luglio 1906 , n. 367

Concernente i provvedimenti in favore delle RR. guardie di finanza. (006U0367)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza approvato con [R. decreto 13 febbraio 1896, n. 40](#), o della [legge 19 giugno 1902, n. 186](#) sono sostituite quelle contenute nell'annesso testo, allegato A, che forma parte integrante della presente legge.

Il ruolo organico del personale della guardia di finanza e' stabilito secondo l'annesso quadro allegato B.

Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a inscrivere nella parte ordinaria della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:

ai capitoli dei «soldi e soprassoldi per la guardia di finanza» la maggiore somma complessiva di lire 2,135,992.50;

al capitolo «assegni ed indennita' di giro, di alloggio, di

servizio volante ed altre per la guardia di finanza» la maggiore somma di L. 71,220.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Massimini.
A. Majorana.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Allegato A.

Nuova legge d'ordinamento della guardia di finanza.

Art. 1.

Il Corpo della guardia di finanza dipende dal ministro delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica, nonche' delle forze militari di guerra dello Stato, ed e' deputato a:

a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

c) vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, e in caso di guerra alla difesa dello Stato.

Nessuno appartenente al Corpo della guardia di finanza puo' essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo.

Art. 2.

Il Corpo della guardia di finanza e' comandato da un generale dell'esercito attivo o proveniente dal Corpo stesso e si compone di:

Ufficiali superiori:

Colonnelli;
Tenenti colonnelli;
Maggiori.

Ufficiali inferiori:

Capitani;
Tenenti \
Sottotenenti > subalterni.

Sottufficiali:

Marescialli maggiori;
Marescialli;
Brigadieri;
Sottobrigadieri.

Guardie:

Scelte;
Comuni ed allievi.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Art. 3.

Il comandante generale della guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed e' coadiuvato da un colonnello comandante in seconda e da un ufficio di segreteria.

Sono di sua competenza l'ordinamento, il reclutamento, gli avanzamenti, l'armamento, l'equipaggiamento, l'istruzione e la disciplina del Corpo, e l'amministrazione della massa, di cui all'art. 41 della presente legge.

Per regolare l'azione di servizio del Corpo, il comandante riceve o provoca disposizioni dal ministro delle finanze o dai capi di amministrazione da lui delegati.

Art. 4.

Il contingente della guardia di finanza e' ripartito in otto legioni territoriali, una legione allievi ed una scuola pei sottufficiali.

Le legioni territoriali sono ripartite in circoli, che, a seconda del rispettivo contingente si suddividono in compagnie, tenenze, sezioni e brigate.

Le legioni sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli; i circoli da maggiori o capitani; le compagnie da capitani; le tenenze da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli; le brigate da marescialli, brigadieri e sottobrigadieri.

Al comando dei circoli piu' importanti possono destinarsi tenenti colonnelli; alle tenenze meno importanti possono preporsi marescialli.

La scuola dei sottufficiali e' comandata da un ufficiale superiore.

Con decreto Reale saranno determinate le sedi e le circoscrizioni delle legioni e dei circoli.

Con decreto Ministeriale saranno determinate le ripartizioni del contingente, le sedi e la circoscrizione delle compagnie, delle tenenze, delle sezioni e delle brigate, e la sede della scuola pei sottufficiali.

Art. 5.

Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e pei servizi interni nelle dogane, si potra' mantenere, nei limiti della forza organica del Corpo della guardia di finanza, un contingente speciale costituito di sottufficiali non piu' adatti al servizio attivo; purché possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento.

Art. 6.

La nomina del comandante generale da deliberarsi in Consiglio dei ministri, e' fatta con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze.

I colonnelli sono nominati per anzianita' fra i tenenti colonnelli.

I maggiori sono nominati per esame di concorso fra i capitani.

I tenenti colonnelli e i capitani sono tratti in ordine di anzianita', rispettivamente dai maggiori e dai tenenti di riconosciuta attitudine ad esercitare maggiori comandi.

Al grado di tenente vengono nominati i sottotenenti a titolo di anzianita'.

I sottotenenti sono tratti dai marescialli e dai brigadieri che abbiano compiuto l'apposito corso d'istruzione presso la scuola dei sottufficiali, in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito da essi ottenuti negli esami finali e dai punti di anzianita' di grado.

Fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili e' fatta facolta' al Governo di nominare sottotenenti, mediante esami di concorso, gl'impiegati di dogana che rivestono il grado di ufficiale di complemento nell'esercito, purché:

a) contino almeno due anni di servizio e non abbiano oltrepassato il ventottesimo anno di eta';

b) possiedano l'idoneita' fisica e l'attitudine pel servizio nel Corpo;

c) siano celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati, comprovino il possesso della rendita prescritta dall'art. 18 della presente legge;

d) compiano con buon esito, presso la scuola dei sottufficiali, un corso d'istruzione regolamentare e militare di durata non maggiore di un anno.

In mancanza d'impiegati che siano anche ufficiali di complemento, potranno essere ammessi al concorso altri funzionari delle dogane forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali trovinsi in possesso dei requisiti su indicati.

Durante l'esperimento gl'impiegati ammessi alla scuola continuano a percepire lo stipendio loro spettante pel posto occupato nell'amministrazione delle dogane, ma nei riguardi disciplinari sono equiparati, per ogni effetto, ai sottotenenti del Corpo.

Quale assegno di primo corredo si corrispondera' loro la stessa

indennita' che si corrisponde ai sottufficiali promossi ufficiali.

Se durante o dopo l'esperimento non sono riconosciuti idonei, riprendono il grado e l'anzianita' loro spettante nell'Amministrazione delle dogane.

Art. 7.

I marescialli sono scelti fra i brigadieri, che si distinguono per condotta e per lodevole servizio, e da essi si traggono i marescialli maggiori, in ordine di anzianita'.

I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri e i sottobrigadieri tra le guardie, in base ad un esame d'idoneita', al quale sono ammessi rispettivamente i sottobrigadieri e le guardie di buona condotta, purché contino almeno un anno ininterrotto di grado i primi e due anni non interrotti di servizio le altre.

Purché possiedano i requisiti di operosità e buona condotta da determinarsi col regolamento, possono essere nominati sottobrigadieri senza esame, dopo due anni ininterrotti di servizio, le guardie che, all'atto dell'arruolamento, erano fornite di titoli di studio non inferiori alla licenza ginnasiale o delle scuole tecniche, o del diploma di capitano di gran cabotaggio.

I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purché contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi.

Le guardie scelte sono nominate fra le comuni, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nel Corpo.

Art. 8.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado, se non è riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio.

I modi di accertare l'idoneita' all'avanzamento, in quanto non sono determinati dalla presente legge, saranno stabiliti col regolamento.

Nessuno può conseguire la promozione, sia per anzianita' che a scelta o in seguito ad esame, senza la esplicita dichiarazione della Commissione compilatrice delle liste d'avanzamento che egli ne sia meritevole per le sue note caratteristiche.

Le proposte di avanzamento a maresciallo e nei gradi di ufficiale, presentate dai comandi di legione, debbono essere convalidate dal comando generale del Corpo.

Salvo quanto e' stabilito per l'avanzamento a sottotenente, a brigadiere ed a guardia scelta, nessuno puo' essere promosso al grado superiore, ne' per anzianita', ne' a scelta, se non siano decorsi almeno due anni dalla nomina al grado che copre.

Le nomine nei gradi di ufficiale si fanno con decreto Reale, le nomine nei gradi di sottufficiale con ordine del Comando generale, quelle di guardie scelte con ordine dei comandi di legione.

Art. 9.

Con RR. decreti, proposti dai ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze, si provvede fin dal tempo di pace a tutto quanto occorre per la formazione di guerra e la mobilitazione delle brigate di terra e di mare della guardia di finanza.

I quadri occorrenti per questa formazione saranno presi, di massima, nel personale della guardia; ma, occorrendo, il comando di reparti di piu' compagnie potra' essere affidato anche ad ufficiali superiori dell'esercito.

I reparti mobilitati dipenderanno: quelli di terra dal ministro della guerra; quelli di mare dal ministro della marina.

Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo, con l'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea, saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti degli onori e delle ricompense dei Corpi di truppa dell'esercito.

In tempo di pace il ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, fara' eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia di finanza.

Art. 10.

L'ammissione nel Corpo della guardia di finanza si fa per arruolamento volontario.

Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire 150 per assegno di primo corredo.

L'assegno e' stabilito in lire 300 per gli arruolati che abbiano prestato almeno diciotto mesi di non interrotto servizio nell'esercito o nell'armata.

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

- a) di essere cittadino o naturalizzato;
- b) di essere celibe o vedovo senza prole;
- c) di aver compiuto il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno d'eta'.

Coloro pero' che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del Corpo della guardia di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;

- d) di avere tenuto sempre buona condotta;
- e) di non aver riportato condanne superiori a cinque giorni di arresto od a L. 50 d'ammenda, secondo le leggi penali generali;
- f) di avere una costituzione fisica sana e robusta;
- g) di saper leggere e scrivere.

Art. 11.

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio devono contrarre i sottufficiali e le guardie che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneita' fisica e intellettuale e di buona condotta, i sottufficiali e le guardie possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme.

La rafferma contratta dai sottufficiali e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 d'eta'; di un anno, se hanno raggiunto tale limite di servizio o d'eta'.

La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.

Art. 12.

I sottufficiali e le guardie possono conseguire, per ogni rafferma triennale, un premio annuo di lire 220, fin quando non abbiano compiuto 14 anni di servizio utili per la pensione.

Il premio viene concesso dal ministro delle finanze, e si paga posticipatamente, versandolo al fondo di massa del Corpo, in conto corrente fruttifero a favore del raffermato.

La domanda di rafferma dovrà essere presentata nella forma o col corredo dei documenti da prescriversi col regolamento, e dovrà contenere l'indicazione di tutti i servizi dal richiedente prestati allo Stato.

Nel caso di rafferme con premio ottenute con reticenze, o con dichiarazioni non veritiere, o all'appoggio di documenti alterati o falsi, il raffermato incorrerà nella revoca della rafferma e nella perdita del diritto ai premi ed alla pensione, col conseguente obbligo di restituire quanto avesse indebitamente riscosso e senza pregiudizio delle maggiori responsabilità stabilite dalle leggi penali.

Art. 13.

Il premio annuo della rafferma in corso viene proporzionalmente ridotto, quando nel corso dell'anno il raffermato vien promosso ufficiale, o, per qualsiasi causa, cessa dal far parte del Corpo; non è dovuto per il periodo di sospensione od interruzione della rafferma.

I sottufficiali e le guardie puniti con la retrocessione dal grado, col trasferimento alle compagnie di disciplina, ovvero condannati a qualsiasi pena dai tribunali militari, sono privati del premio di rafferma dal giorno della riportata punizione o condanna, quando tale perdita sia deliberata dalla Commissione di disciplina.

In questi casi, anche quando non sia stata pronunciata l'espulsione dal Corpo, il raffermato, che ne faccia domanda, viene prosciolto dall'obbligo di servizio assunto con la rafferma, senza pregiudizio delle penalità in cui fosse incorso.

Qualora il raffermato si renda disertore od incorra in condanne a

pene restrittive della liberta' personale, di durata non minore di due mesi, inflitte dai tribunali ordinari o militari, l'interesse liquidato sul premio di rafferma, per tutto il tempo in cui il rafferma non partecipa per tali cause al servizio, va a beneficio della massa del Corpo.

Art. 14.

Il capitale risultante dai premi di rafferma cumulati con gl'interessi sara', a cura del Consiglio d'amministrazione della massa, consegnato al creditore:

a) all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo o della promozione ad ufficiale;

b) al compimento degli anni di servizio indicati nel primo comma dell'art. 12 quando il rafferma continui a servire nel Corpo e non stia compiendo una rafferma con premio.

I premi e gl'interessi corrispondenti non possono cedersi ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debiti verso lo Stato o verso la massa del Corpo, dipendenti dalle funzioni del rafferma, o per causa di alimenti dovuti a termini di legge.

Art. 15.

Gli iscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel Corpo della guardia di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi, che sarebbero tenuti a prestare nel R. esercito o nella R. armata, finche' continuano a rimanere nella guardia stessa.

Art. 16.

Gl'iscritti, di cui all'articolo precedente, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far parte di quel corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel R. esercito o nella R. armata, ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, secondo la posizione della classe stessa.

Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale.

Art. 17.

I nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare presso la legione allievi.

La durata del periodo d'istruzione e', per regola, di sei mesi. Per gli arruolati provenienti dall'esercito o dall'armata, tale periodo puo' essere ridotto a tre mesi.

I depositi d'istruzione esistenti fuori della sede della legione allievi, nei riguardi del contingente, s'intendono aggregati alla legione stessa e dipendono per ogni effetto dall'ufficiale superiore che la comanda.

Art. 18.

Gli ufficiali della guardia di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del ministro delle finanze.

Ai tenenti e sottotenenti il permesso non si concede, senza la prova che l'uno o l'altro degli sposi o tutti due insieme posseggano un'annua rendita libera non inferiore:

- a) a L. 600 pei tenenti;
- b) a L. 1000 pei sottotenenti.

I sottufficiali e le guardie, per contrarre matrimonio, debbono ottenere il permesso dal comando generale del Corpo e provare di possedere un'annua rendita libera non inferiore a L. 400.

La rendita, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali e le guardie deve essere costituita di titoli del debito pubblico o di altri titoli garantiti dallo Stato, vincolati a favore della sposa e della prole nascita.

Possono essere dispensati dall'obbligo della rendita, nei limiti e con le norme da stabilirsi con regolamento:

1° gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie che abbiano compiuto il 40° anno di eta';

2° i sottufficiali indicati nell'art. 5 della presente legge.

Art. 19.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali e delle guardie di finanza del contingente attivo sono punite:

1° col rimprovero;

2° coll'arresto in caserma fino a quindici giorni;

3° coll'arresto semplice in sala di disciplina da tre a venti giorni;

4° con l'arresto di rigore in sala di disciplina da cinque a quindici giorni;

5° con l'incorporazione nelle compagnie di disciplina accompagnata dalla espulsione dal Corpo e con la perdita o no del diritto alla pensione.

Inoltre, pei sottufficiali:

6° con la sospensione dal grado da quindici giorni a due mesi;

e pei sottufficiali e le guardie scelte:

7° con la retrocessione a guardia comune.

L'arresto in caserma, e, nei casi da determinarsi col regolamento, anche l'arresto semplice in sala di disciplina non liberano il punito dai servizi di turno.

L'arresto semplice in sala di disciplina puo' essere sussidiario a quello di rigore.

Il soldo spettante all'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie e dopo pagata la retta pel mantenimento, e' accreditato per meta' all'individuo e per meta' alla massa del Corpo; tranne quando il punito presta servizio, nel qual caso il soldo gli si corrisponde per intero.

Gl'individui incorporati nelle compagnie di disciplina passano sotto la giurisdizione militare. Per quelli che non potessero incorporarsi nella compagnia di disciplina, a motivo d'infermita' od imperfezioni fisiche determinanti la riforma, o perche' non piu' soggetti a servizio militare per eta' avanzata, la punizione sara' limitata alla espulsione dal Corpo.

Art. 20.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali, di cui all'art. 5 sono punite:

1° col rimprovero;

2° con la sospensione dal soldo da tre a quindici giorni;

3° con l'espulsione accompagnata o no dalla perdita dei diritti a pensione.

Pel soldo del sospeso sono applicabili le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo precedente, relative al soldo dell'arrestato in sala di disciplina, che non presta servizio.

Art. 21.

Con le norme e nei limiti di competenza che verranno determinati dal regolamento, le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 19, ed ai numeri 1 e 2 dell'art. 20, sono pronunciate dagli ufficiali e sottufficiali del Corpo che esercitano comando:

a) per lievi mancanze alle regole del servizio;

b) per lievi mancanze alla disciplina;

c) per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.

La sospensione dal grado dei sottufficiali e' pronunciata dal comandante della legione alla quale i sottufficiali appartengono, per notevoli mancanze alle regole di servizio ed alla disciplina, le quali pero' non siano di tale gravita' da meritare gastigo maggiore.

La retrocessione delle guardie scelte e' pronunciata dal comandante di legione, sentito il parere di una Commissione di disciplina.

La retrocessione dei sottufficiali e la incorporazione nella compagnia di disciplina o l'espulsione dal Corpo sono sancite dal comandante generale del Corpo, sul conforme parere di una Commissione di disciplina.

La composizione e la procedura delle Commissione di disciplina saranno determinate dal regolamento.

Durante il giudizio disciplinare, l'imputato puo' essere trattenuto agli arresti in sala di disciplina.

La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo si applicano nei casi di:

a) incorreggibilita' nelle mancanze suaccennate;

b) abbandono del posto;

c) carpito arruolamento;

d) gravi mancanze sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salvo sempre l'applicazione delle pene maggiori che nei singoli casi fossero comminate dalle vigenti leggi e dal [Codice penale](#) comune.

E' espulso dal corpo con perdita del diritto a pensione chi subisce condanna per reati contemplati dalla presente legge e pei delitti previsti dal [Codice penale](#) comune, nei casi che verranno determinati dal regolamento.

Durante il giudizio penale, all'imputato puo' essere sospesa la ferma di servizio, salvo la reintegrazione nel caso di assolutoria.

Chi contrae matrimonio senza permesso e' incorporato definitivamente nelle compagnie di disciplina con la perdita del diritto a pensione.

Se pero' appartiene al contingente speciale, di cui all'art. 5, viene espulso dal Corpo con la perdita del diritto a pensione.

Art. 22.

Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

1° col rimprovero semplice;

2° con gli arresti semplici da uno a quindici giorni;

3° col rimprovero solenne;

4° con gli arresti di rigore da tre a quindici giorni;

5° con la sospensione dall'ufficio e dalla meta' dello stipendio da un mese ad un anno;

6° con la revoca dall'impiego;

7° con la destituzione accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Le punizioni, di cui ai nn. 1 e 2 si applicano per le lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte, secondo le facolta' che saranno determinate dal regolamento, da qualunque ufficiale superiore in grado, che abbia comando diretto.

Le punizioni, di cui ai nn. 3 e 4 si applicano per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedenti punizioni, e vengono inflitte dai comandanti di legione.

Quelle di cui ai nn. 5, 6 e 7 si applicano per le gravi trasgressioni alla disciplina ed alle regole del servizio e per le mancanze all'onore, e sono pronunciate:

a) la sospensione dal comandante generale del Corpo, sentito il Consiglio di disciplina, di cui all'articolo seguente;

b) la revoca e la destituzione con decreto Reale, sul conforme parere del Consiglio di disciplina.

Pei comandanti di legione le punizioni di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 sono pronunciate dal comandante generale del Corpo; quelle indicate ai nn. 5, 6 e 7 si applicano con le norme stabilite per gli altri ufficiali.

Lo stipendio trattenuto all'ufficiale sospeso, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, va a beneficio della massa del Corpo.

Il tempo della sospensione non e' computato ne' per l'avanzamento, ne' per l'anzianita'.

Gli ufficiali sospesi rimangono soggetti alla subordinazione ed alla disciplina, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 23.

Il Consiglio di disciplina, per gli ufficiali inferiori e' presieduto da un comandante di legione del Corpo; per gli ufficiali superiori da un generale dell'esercito. Ne fanno parte due ufficiali del Corpo del grado immediatamente superiore e due di grado pari a quello dell'ufficiale che deve essere giudicato.

Qualora nello stesso grado non sianvi ufficiali piu' anziani di

quello sottoposto a giudizio, si risalira' agli ufficiali del grado immediatamente superiore.

Quando debbasi giudicare un colonnello del Consiglio di disciplina faranno parte quattro ufficiali dello stesso grado, qualunque sia la loro anzianita'.

Gli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono designati di volta in volta dal ministro delle finanze.

Il presidente del Consiglio di disciplina nomina a relatore uno dei membri, il quale dovra' essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale da giudicarsi, salvo che questi sia un colonnello.

L'ufficiale sottoposto a giudizio ha il diritto di ricusare per una volta un membro del Consiglio, senza addurne i motivi; purché ne faccia la dichiarazione entro tre giorni da quello in cui gli viene notificato l'avviso di convocazione. In tal caso l'ufficiale ricusato sara' sostituito da un altro di pari grado.

Le norme per la procedura del Consiglio di disciplina saranno stabilite dal regolamento.

Art. 24.

E' revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso di cui all'art. 18.

L'ufficiale revocato che abbia almeno quindici anni di servizio avra' diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del R. esercito che incorrano nella medesima mancanza.

Art. 25.

L'ufficiale il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero potra', durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla meta' del soldo.

In caso di assoluzione, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianita', che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 26.

Sono punite secondo il [Codice penale](#) per l'esercito le guardie di finanza di qualunque grado che si rendano colpevoli di fatti costituenti, a norma del Codice stesso, diserzione, rivolta, ammutinamento o insubordinazione verso superiori in grado o nel comando del Corpo; ovvero anche verso ufficiali dell'esercito o della R. marina, quando le guardie di finanza siano, per ispezioni o per altri motivi di servizio, posti alla loro dipendenza ancorche' provvisoriamente, oppure si trovino ricoverati o detenuti negli stabilimenti militari.

Per l'insubordinazione, le pene stabilite dal predetto Codice si applicano con la diminuzione di uno o due gradi.

La diminuzione non si applica quando la via di fatto costituisca un delitto che, a norma del [Codice penale](#) comune, importi una pena piu' grave. In tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel Codice stesso.

Art. 27.

Quando nel Codice militare si parla di truppa riunita o di militari, agli effetti penali della presente legge s'intende:

a) per truppa riunita, la riunione per cause di servizio di almeno quattro guardie di finanza, non compresi l'offeso e l'offensore;

b) per militari, le guardie di finanza di ogni grado.

Agli stessi effetti, per stabilimenti militari s'intendono anche le caserme, i corpi di guardia e gli altri stabilimenti del Corpo.

Art. 28.

La guardia di finanza, che per qualsiasi motivo, fuori dei casi di legittima difesa di se' stesso o di altrui, ovvero della necessita' di frenare l'ammutinamento e la rivolta, usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel comando, soggiace alle pene stabilite nell'[art. 168 del Codice penale](#) per l'esercito.

Art. 29.

La guardia di finanza che, in servizio od occasione del servizio, commettera' senza autorizzazione o senza necessita', vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrera' nelle pene stabilite dagli

[articoli 257 e 266 del Codice penale](#) per l'esercito.

Art. 30.

Le guardie di finanze che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, ovvero sottraggano o distraggano a danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono, valori o generi, di cui esse abbiano, per ragioni del loro ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione, soggiacciono alle pene stabilite nella prima parte dell'art. 188, e, secondo il valore del danno, nell'[art. 207 del Codice penale](#) per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

E' applicabile la pena comminata dall'art. 191 dello stesso Codice alla guardia che faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distragga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del corpo o degli individui che lo compongono.

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 200 e 202 dello stesso Codice alla guardia che abbia ricevuto donativi e remunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggere sia l'espulsione o la destituzione.

Art. 31.

Quando la guardia di finanza per commettere od occultare alcuno dei reati previsti nell'articolo precedente, falsifichi registri o documenti dell'Amministrazione o del Corpo, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'[art. 179 del Codice penale](#) per l'esercito, applicata secondo le disposizioni dell'art. 43 dello stesso Codice.

Art. 32.

Pei reati preveduti negli articoli 26, 28, 29, 30 e 31 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nel titolo 1°, libro 1°, parte 1ª del [Codice penale](#) per l'esercito, e la competenza a conoscere dei reati medesimi, qualunque sia la specie delle pene e la legge che le contenga, appartiene ai tribunali militari secondo le norme che il suddetto Codice stabilisce.

Art. 33.

Nel caso di cui nell'articolo precedente, uno dei giudici del tribunale militare deve appartenere al Corpo della guardia di finanza, osservate le stesse norme e condizioni che la legge stabilisce per i giudici militari.

Nei tribunali militari territoriali il giudice anzidetto non può avere che il grado di capitano, e deve essere designato dal comandante della divisione militare nella quale ha sede il tribunale.

Nei tribunali militari speciali, se l'accusato abbia il grado di sottotenente o tenente, il giudice deve avere il grado di capitano. Se l'accusato abbia il grado di capitano od altro superiore il giudice deve avere il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato; ma in mancanza, assenza o impedimento di ufficiali del grado richiesto basta che il giudice sia rivestito del grado eguale a quello dell'accusato. In ogni caso, la nomina del giudice è fatta per estrazione a sorte.

La designazione e l'estrazione a sorte si compiono nei modi che saranno indicati dal regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

Art. 34.

L'[art. 209 del Codice penale](#) per l'esercito è applicabile anche alle guardie di finanza.

Art. 35.

Le onorificenze, le remunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie per ferite o per morte, riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 36.

I gradi e i soldi per il Corpo della guardia di finanza e le pensioni degli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Il Governo è autorizzato ad incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualità di sottufficiali o di guardie, il

contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari per i servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennità di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'[art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372](#).

Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite per i sottufficiali e per le guardie.

Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della [legge 11 ottobre 1863, n. 1500](#), e quelle del [decreto legislativo 25 ottobre 1866, n. 3343](#).

Gli ufficiali in disponibilità o in aspettativa rimangono soggetti ai doveri di subordinazione secondo le disposizioni della presente legge.

Il trattamento di riposo degli ufficiali superiori è regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili. Essi però potranno far valere il diritto al collocamento a riposo, quando abbiano raggiunto i sessant'anni di età.

Il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'autorità gli ufficiali superiori che abbiano compiuto i sessant'anni di età e gli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie, che ne abbiano compiuti cinquanta.

Possono parimente essere collocati a riposo d'autorità o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado, nonché i sottufficiali e le guardie, che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di età, siano resi inabili a continuare il servizio per infermità, debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Il tempo del servizio che verrà prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, è computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con [R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70](#).

Agli ufficiali collocati a riposo può essere concesso di continuare a indossare la divisa del Corpo, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 37.

Saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza presenti al Corpo ed aventi piu' di 15 anni di servizio; oppure resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato, anche se per questo motivo abbiano gia' cessato di far parte del Corpo:

a) i posti nella carriera d'ordine ed altri analoghi esistenti nel Ministero delle finanze e negli altri uffici direttivi ed esecutivi da esso dipendenti, non riservati ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata a termini della [legge 2 giugno 1904, n. 217](#), e che si renderanno vacanti dopo il collocamento del personale indicato nell'[art. 2 della legge 3 marzo 1904, n. 68](#), e nell'[art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 371](#);

b) con la stessa limitazione anche i posti d'insergente e quelli di basso servizio in genere negli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, salvo il disposto dell'[art. 6 del R. decreto 26 giugno 1904, n. 338](#);

c) due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle intendenze di finanza, a' termini dell'[art. 22 della legge 8 aprile 1881, n. 149](#);

d) tutti i posti di verificatori d'ultima classe delle tasse di fabbricazione, dopo il collocamento del personale designato dal [R. decreto 26 gennaio 1902, n. 22](#);

e) tutti i posti di volontario del dazio di consumo di Roma e Napoli, per la successiva nomina a ufficiali daziari di ultima classe. Fino al conseguimento di tale nomina, i sottufficiali conserveranno i soldi e soprassoldi inerenti al loro grado, che saranno loro corrisposti sul capitolo «Soldo della guardia di finanza», da reintegrarsi in parte con l'assegno che loro spetterebbe in qualita' di volontari.

I posti d'ufficiale d'ordine e quelli di cui alle lettere d, e, sono riservati ai sottufficiali aventi grado di brigadiere o maresciallo; quelli indicati nella lettera c, in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche alle guardie scelte cheentino almeno 15 anni di servizio.

Art. 38.

Gli ufficiali della guardia di finanza e i marescialli comandanti

di sezione rivestono la qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'[articolo 57 del Codice di procedura penale](#), anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

Art. 39.

Il fondo attuale della massa del Corpo e quello che verra' successivamente formandosi sara' investito in rendita consolidata 5 per cento intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinera' annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del tesoro.

Art. 40.

Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente, sara' erogato;

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici Istituti di educazione del Regno a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e sottufficiali delle guardie di finanza;

b) in sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani degli ufficiali, sottufficiali e guardie, benemeriti dell'Amministrazione;

c) in doti alle figlie dei sottufficiali e delle guardie, in occasione di matrimonio;

d) in concessioni annue a individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;

e) in premi straordinari ad individui del Corpo, che piu' si distinguano, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri;

f) nella fondazione e mantenimento di una scuola, per abilitare al grado di ufficiale nel Corpo quei sottufficiali, che saranno in possesso dei requisiti determinati dai regolamenti per esservi ammessi.

Art. 41.

L'Amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal comandante generale del Corpo o in sua vece dal comandante in seconda, e composto di un capo divisione della Corte dei conti, di un capo divisione del Ministero del tesoro, di un capo divisione di ragioneria del Ministero delle finanze, di un comandante di legione, di un comandante di circolo e di un ufficiale inferiore della guardia di finanza.

Le funzioni di questo Consiglio sono gratuite.

Art. 42.

Con regolamenti, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi guardie e dei sottufficiali, per la divisa del corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, per la mobilitazione e formazione di guerra, per gli esami e gli avanzamenti da darsi in base agli articoli 6 e 7, e infine per l'applicazione delle pene e per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.

Gli stessi regolamenti stabiliranno le norme per il conferimento dei posti di cui all'art. 37; daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei comandi del corpo; per la concessione delle rafferme e la contabilità dei premi relativi; per la formazione ed amministrazione della massa del corpo; per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio; per la liquidazione dei crediti erariali per il rimborso delle spose fatte per le guardie e le istruzioni per le indennità.

Disposizioni transitorie.

Art. 43.

Ai tenenti e sottotenenti, i quali alla promulgazione della [legge 22 dicembre 1895, n. 721](#), avevano prestato più di trent'anni di servizio, la pensione verrà liquidata in base alle norme vigenti per la pensione degli impiegati civili.

Art. 44.

Il Governo potra' collocare in disponibilita' gli ispettori superiori e gli ispettori che non possono essere compresi rispettivamente nei nuovi ruoli dei colonnelli o tenenti colonnelli e dei maggiori, applicando le norme ed i criteri stabiliti nell'[art. 5 del R. decreto 11 novembre 1894, n. 474](#), convertito nella [legge 8 agosto 1895, n. 507](#).

Gli ispettori superiori da collocarsi in disponibilita' saranno designati dal ministro delle finanze; gl'ispettori da una Commissione presieduta dal generale dell'esercito, presidente del Comitato, istituito dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo, approvato col [R. decreto 13 febbraio 1896, n. 40](#), e composta del vice-direttore generale delle gabelle e di un ispettore superiore della guardia di finanza.

La stessa Commissione designera' per la prima volta, all'attuazione della presente legge, gli ispettori che dovranno essere nominati tenenti colonnelli.

Gli attuali sottoispettori ed i tenenti che hanno superato gli esami di concorso per l'avanzamento a tale grado saranno nominati capitani, ma conserveranno il diritto ad essere nominati maggiori, a misura che vi saranno posti disponibili.

Agli ispettori ed ai tenenti di prima classe verra' corrisposta, con assegno ad personam, la differenza tra lo stipendio di cui godono e quello che la tabella annessa alla presente legge stabilisce pei maggiori e pei tenenti.

Art. 45.

Gli assegni di disponibilita' e quelli ad personam, indicati nell'articolo precedente saranno pagati, mediante economie, sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, al capitolo «Soldi e soprassoldi per le guardie di finanza».

TABELLA PRIMA DEI GRADI E DEI SOLDI

Ufficiali.

	Soldo annuo
Comandante generale	L. 9,000
Colonnelli	» 6,000
Tenenti colonnelli	» 5,000

Maggiori	»	4,400
Capitani	»	3,200
Tenenti	»	2,400
Sottotenenti	»	2,000

Sottufficiali e guardie.

Assegno giornaliero

Marescialli maggiori	L.	4.25
Marescialli	»	4.--
Brigadieri	»	3.50
Sottobrigadieri	»	2.90
Guardie scelte	»	2.70
Guardie comuni	»	2.50
Allievi	»	1.90

Ai brigadieri, sottobrigadieri e guardie scelte, che abbiano cinque anni di grado non interrotti e quindici di servizio nel Corpo e' accordato un soprassoldo annuo di L. 100.

Pei sottobrigadieri, questo soprassoldo, viene elevato a L. 200 dopo altri cinque anni non interrotti di grado e di servizio.

Il soprassoldo decorre dal 1° luglio dell'anno in cui i sottufficiali e le guardie acquistano il titolo a conseguirlo: si perde o resta sospeso con la retrocessione o sospensione dal grado.

Il soprassoldo e' equiparato, per tutti gli effetti al soldo ordinario.

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennita' annue:

ai sottufficiali ed alle guardie del ramo mare, L. 200;

ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio ai confini di terra, L. 180;

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti interne, L. 144;

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti di linea ed a quelli addetti ai depositi d'istruzione, L. 108.

Le dette indennita' si corrispondono ai sottufficiali ed alle guardie solo quando prestano effettivo servizio presso le brigate.

Ai sottufficiali che vengono promossi ufficiali si corrisponde una indennita' di L. 300, quale assegno di primo corredo.

Ai sottufficiali e alle guardie che vengono assegnati per la prima volta ai circoli di confine alpestre, si corrisponde un'indennita' di L. 40, per l'acquisto degli'indumenti speciali richiesti dal servizio.

Una indennita' pari al decimo del soldo e' accordata agli ufficiali inferiori ed ai sottufficiali ed alle guardie in attivita' di servizio, che non hanno alloggio in caserma.

Uguale indennita' e' accordata alle guardie ed ai sottufficiali ammortati che sebbene acquarterati, non abbiano in caserma l'alloggio per la famiglia.

Le indennita' da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e di ufficio e le indennita' di tramutamento e di viaggio ai sottufficiali ed alle guardie saranno determinate con decreto Ministeriale.

Ai sottufficiali ed alle guardie durante le licenze straordinarie non determinate da ragioni di salute, viene sospesa la corresponsione del soldo.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennita' giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie comuni L. 2.00

per le guardie scelte e i sottobrigadieri . . . » 2.20

pei brigadieri e marescialli » 2.40

Il soldo degli allievi, delle guardie e dei sottufficiali, che si curano negli stabilimenti del Corpo, vien versato alla massa, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agli individui:

per gli allievi L. 0.40

per le guardie comuni » 0.60

per le guardie scelte e pei sottobrigadieri . . » 0.80

pei brigadieri e marescialli » 1.00

Le guardie e i sottufficiali ammogliati che si curano in famiglia godono dell'intero stipendio per i primi due mesi di malattia e della metà soltanto nel periodo successivo.

Lo stesso trattamento si fa ai sottufficiali ed alle guardie che s'inviano in licenza straordinaria per motivi di salute.

Ai sottufficiali ed alle guardie aventi diritto alla pensione, quando, su loro domanda o per inabilità al servizio debbano inviarsi in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, si corrisponde la metà del soldo se essi hanno meno di 25 anni di servizio, e due terzi se hanno compiuto il 25° anno di servizio.

Gli allievi sono esonerati da qualunque ritenuta ordinaria o straordinaria per la costituzione del proprio fondo di massa, durante il periodo di permanenza nella loro legione.

Seconda tabella delle pensioni degli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il tempo passato nei depositi d'istruzione sarà computato agli effetti della pensione, che sarà liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie comuni.

Dopo il 15^a anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il maximum ed il minimum fissati dalla tabella.

Ogni aumento sessennale accresce la pensione degli ufficiali nella misura di un decimo della pensione medesima; ogni soprassoldo accresce la pensione dei sottufficiali e delle guardie scelte di lire 25 nel minimo e di lire 80 nel massimo suindicati.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie, che chiedono di essere collocati a riposo per anzianità di servizio od avanzata età, prima di aver compiuto i trent'anni di servizio, è applicabile la disposizione del secondo comma dell'art. 91 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col [R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70](#).

Alle vedove dei sottufficiali e delle guardie, senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito defunto; alle vedove con prole la metà. Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà ripartibile fra coloro che sono ancora di età minore, sino a che siano maggiorenni.

Per le vedove e per gli orfani degli ufficiali si seguono le stesse norme stabilite dal citato testo unico per le vedove e per gli orfani degli impiegati civili e militari.

Non hanno diritto a pensione coloro che non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio od il cinquantesimo di età, se ufficiali inferiori, od il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età se sottufficiali o guardie, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

I ministri segretari di Stato per le finanze e pel tesoro
MASSIMINI - A. MAJORANA.

(1) Sono considerati come orfani quelli privi di padre e di madre e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

Allegato B.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)